SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2318

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1995

Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

Onorevoli Senatori. - Si ripropone il disegno di legge in materia di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri (vedi atto Senato n. 1907) in un nuovo testo che, rispetto al precedente, reca una più congrua composizione della Commissione superiore di avanzamento, per la valutazione riguardante ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri e all'articolo 3 adotta una formulazione più snella, al fine di rendere maggiormente omogeneo il disegno di legge nel suo complesso. Per il resto il disegno di legge che si sottopone all'esame del Senato si propone, come il precedente, di intervenire su alcuni profili ordinamentali relativi allo stato giuridico e alle funzioni degli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri, al fine di assicurare all'Arma un assetto maggiormente funzionale, attesa la molteplicità dei compiti che essa è chiamata ad assolvere al servizio della comunità nazionale.

Pertanto, si è ritenuto opportuno cogliere e tradurre in apposite disposizioni legislative la peculiare posizione dell'Arma, configurata come organismo militare con funzioni di polizia a competenza generale che si affiancano ai compiti di polizia militare e di componente dell'Esercito. A tale impostazione intendono rispondere gli articoli che compongono la seguente proposta: in particolare, gli articoli 1 e 3 modificano e integrano gli articoli 13 e 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento de-

gli ufficiali appartenenti alle Forze armate, nel senso di prevedere una diversa composizione delle Commissioni di avanzamento, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, volta ad assicurare una più equilibrata rappresentanza dell'Arma stessa nelle Commissioni, superando l'attuale rilevante inconveniente di uno scrutinio nel quale non sempre i componenti dell'organo giudicante sono posti nella condizione di disporre di tutti gli elementi idonei alla valutazione.

L'articolo 2 modifica la composizione prevista per la Commissione ordinaria di avanzamento, limitatamente alla lettera c) dell'articolo 16 della legge n. 1137 del 1955 al fine di provvedere al coordinamento con le disposizioni recate dal già illustrato articolo 3.

L'articolo 4, nel determinare le norme per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma al grado di generale di Corpo d'armata, si propone anch'esso di rimuovere una ingiustificata limitazione al percorso di carriera degli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri, equiparando per tale profilo la situazione di questi ultimi a quella degli omologhi gradi dell'esercito e dettando norme sui compiti e sulle attribuzioni di detti ufficiali. Nell'articolo è altresì indicata, al comma 7, la copertura della maggiore spesa.

- 3 -

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'articolo 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sostituito dal seguente:
- «Art. 13. 1. Quando la valutazione di cui all'articolo 12 riguarda ufficiali dell'Arma dei carabinieri, la Commissione superiore di avanzamento è composta:
- a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che la presiede;
- b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) da due ufficiali generali di Corpo d'armata dell'Esercito, uno dei quali è il presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;
- d) da un ufficiale generale di Corpo d'armata, appartenente alla stessa Arma dei carabinieri».

Art. 2.

- 1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituita dalla seguente:
- «c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri e genio o del rispettivo servizio».

Art. 3.

- 1. Dopo l'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è inserito il seguente:
- «Art. 16-bis. 1. Quando la valutazione di cui all'articolo 16 riguarda un ufficiale

dell'Arma dei carabinieri, la Commissione ordinaria di avanzamento è composta:

- a) da un generale di Corpo d'armata che la presiede;
- b) da due generali di divisione, uno dei quali appartenente all'Arma dei carabinieri, e da due generali di brigata, uno dei quali appartenente all'Arma dei carabinieri;
- c) da quattro colonnelli dell'Esercito, due dei quali appartenenti all'Arma dei carabinieri, e due scelti tra le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio».

Art. 4.

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero massimo dei generali di Corpo d'armata dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di tre unità.
- 2. L'incremento numerico di cui al comma l'è riportato nel ruolo Arma dei carabinieri in corrispondenza del grado di generale di Corpo d'armata, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974. Conseguentemente, nella tabella I allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, il numero dei generali di divisione è diminuito di tre unità.
- I generali di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri dipendono direttamente dal comandante generale e:
- a) possono ricoprire le cariche di vice comandante generale, generale ispettore delle scuole dell'Arma dei carabinieri e generale ispettore per le unità mobili, speciali e di polizia militare;
- c) possono jesercitare funzioni ispettive, di alta direzione controllo e coordinamento delle grandi unità ed organismi dipendenti.
- 4. Qualora la carica di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri venga attribuita ad un generale di Corpo d'armata

dell'Arma stessa, questi viene collocato in soprannumero all'organico ed in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado.

- 5. I generali di Corpo d'armata dei carabinieri che, prima del raggiungimento dei limiti di età, cessano dalla carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri per aver ultimato il periodo di permanenza nella predetta carica possono essere impiegati, in soprannumero all'organico e in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado, negli incarichi indicati alla lettera b) del comma 3. Qualora non impiegati, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, sino ai limiti di età per essi previsti e senza le detrazioni di cui all'articolo 7, comma terzo, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come integrato dall'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
- 6. Nella prima applicazione della presente legge, la valutazione per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata è effettuata dalla Commissione superiore di avanzamento, nella composizione prevista dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 1955, n. 1137, integrata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
- 7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 35 milioni annui per il triennio 1995-1997 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
- 8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

	·	